



# COMUNE DI CALTO

PROVINCIA DI ROVIGO

Tel. 0425/86003 – fax 0425/804035

Sede: Piazza IV Novembre, 165 – cap 45030 Calto (Ro)

Pec: [comune.calto.ro@pecveneto.it](mailto:comune.calto.ro@pecveneto.it)

Prot. 856

Calto, li 02/03/2018

## VERBALE N. 1 DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA EX ART. 97 C. 4 DLGS 50/2016

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, "Recupero ex teatro Verdi per ricavo spazi socioculturali"

CUP: F44E17000060002

CIG: 7202732A78

Premesso che come risulta dal verbale di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nella seduta svoltasi il giorno 14/12/2017 veniva stilata la graduatoria come indicata nella tabella sotto riportata:

IMPRESA	n° plico	importo offerto	RIBASSO OFFERTO %	
GIAMBRELLO COSTRUZIONI SRL - MILANO	3	58.486,110	35,058	1
FRASCI GROUP SAS - SIANO (SA)	9	67.544,108	25,000	2
LE COSTRUZIONI SRL - CHIOGGIA (VE)	2	68.940,020	23,450	3
DONEGA COSTRUZIONI SNC - FIESSO UMBERTIANO (RO)	8	72.523,200	19,471	4
CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI-TRASPORTI - TAGLIO DI PO (RO)	6	73.934,230	17,910	5
CIMOTER SRL - ROVIGO	1	75.521,480	16,142	6
RE.T.I.C.E. SRL - BADIA POLESINE (RO)	5	79.866,170	11,318	7
MATTARA GENESIO - VILLA DEL CONTE (PD)	4	82.178,660	8,750	8
LA PERLA VERDE SRL - MILANO	7	84.642,670	6,014	9

Come risulta dal verbale sopra richiamato la soglia di anomalia è stata determinata, estraendo a sorte il metodo c) di cui all'art. 97 c.2 Dlgs 50/2016 ed il valore della soglia di anomalia così calcolato è risultato pari al 20,842%.

Non essendo esercitabile l'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia, il responsabile ha avviato il sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta partendo dal primo classificato;

Pertanto il sottoscritto RUP ha inviato alla ditta Ciambriello Costruzioni srl, con lettera prot. 4860 del 21/12/2017, la richiesta di spiegazioni in merito alla congruità dell'offerta, da presentare entro il termine del 12/01/2018, in particolare è stato richiesto all'operatore economico di specificare quanto segue:

*testo della lettera prot 4860*

*Dovrà essere presentata un'analisi puntuale per ogni singola voce della lista presentata, nella quale siano evidenziati gli elementi di calcolo per la determinazione del prezzo offerto, in quanto risulta applicato il ribasso anomalo su tutte le singole voci della lista. L'analisi dovrà essere sviluppata in relazione alle componenti di:*

- costo del lavoro, tenuto conto del costo contrattuale del personale, derivante dall'applicazione dei CCNL di categoria, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; la sussistenza di eventuali condizioni contrattuali diverse dovrà essere adeguatamente indicata e giustificata;
- materiali;
- noli e trasporti;
- utile di impresa;
- costi per la sicurezza aziendali;
- preventivi formulati alla ditta da parte dei fornitori di materiali previsti in contratto.

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le spiegazioni dovranno riguardare i prezzi proposti nella lista delle lavorazioni.

Le stesse devono, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in particolare riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Per quanto riguarda il costo del lavoro o gli oneri della sicurezza si fa riferimento a quanto previsto al comma 6 dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. – Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del Dlgs 81/2008.

Nell'eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato. In tale ipotesi si applica l'art. 97, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione.

- l'impresa in data 09/01/2018, ns prot. 65, ha fatto pervenire a mezzo servizio postale la seguente documentazione: lettera-relazione, n. 3 preventivi e una tabella riepilogativa analisi prezzi.
- nella lettera-relazione l'impresa "fa presente che dalla tabella riepilogativa delle analisi prezzi e computo metrico estimativo globale ricalcolato risulta che la sommatoria dei costi delle singole lavorazioni è pari a €. 58.465,25 pertanto inferiore all'importo indicato nell'offerta economica presentata in fase di gara che è pari ad €. 58.486,11 oltre gli oneri per la sicurezza".
- nella lettera l'impresa comunica che: "L'analisi dei prezzi offerti è stata sviluppata tenendo presente l'analisi prezzi della Regione Veneto 2011 con cui è stato redatto il computo metrico estimativo a base di gara".
- l'impresa ha poi spiegato come è arrivata con l'analisi prezzi a determinare il costo scontato di ogni lavorazione:
  - 1- "Il costo orario della manodopera preso in considerazione in fase di giustificazione dei prezzi è rimasto inalterato rispetto a quello di progetto" (che sono i prezzi della Regione Veneto) "...per la determinazione del prezzo scontato della singola lavorazione ha ridotto i tempi di esecuzione in virtù dell'esperienza della manodopera altamente specializzata in forza e dall'analisi di lavori simili effettuati".
  - 2- "Si è ridotto il costo dei noli delle attrezzature (argano compressore ponteggi ecc) perché sono di proprietà da diverso tempo e non più soggetti ad ammortamento".
  - 3- "...il prezzo dei materiali si sono acquisiti i preventivi da parte di aziende partner che collaborano con codesta impresa da molti anni" (n. 3 preventivi allegati come sopra richiamati).
  - 4- per le spese generali è stato applicato una percentuale del 6%;
  - 5- per utile di impresa è stato applicato una percentuale del 6%.
  - 6- l'impresa riporta l'incidenza della manodopera stimata in sede di offerta pari a € 25.216,47 corrispondente al 27,23% della somma complessiva dell'appalto.

- comunicava che con l'analisi dettagliata delle singole voci la ditta è riuscita a quantificare con maggiore precisione il costo della manodopera valutandola in €. 22.622,98 con una differenza in meno di €. 2.593,49 rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.
- alla lettera e tabella analisi sono allegati numero tre preventivi i quali riportano gli estremi del presente appalto e sono datati 4/12/2017 e 5/12/2017.

A seguito di una prima valutazione della documentazione sopra elencata, il sottoscritto RUP ha ritenuto di richiedere delle ulteriori integrazioni alle spiegazioni, inviando alla ditta Ciambriello Costruzioni srl, una lettera prot. 135 del 15/01/2017, chiedendo di farle pervenire entro le ore 13,00 del 26/01/2018. Ed è stato richiesto quanto segue:

*testo della lettera prot 135*

*".....sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni, queste non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate, pertanto devono essere forniti degli elementi oggettivi e verificabili.*

*In considerazione di quanto sopra, si richiede quanto segue:*

*1) - Organigramma dell'azienda e contratti individuali di lavoro dei dipendenti in forza alla ditta, al fine della dimostrazione e verifica "dell'esperienza della manodopera altamente specializzata in forza" alla luce di quanto specificato nella sua lettera;*

*2) - documentazione attestante i "lavori simili effettuati" nell'ultimo biennio considerati dalla ditta per la determinazione dell'analisi dei prezzi offerti, alla luce di quanto specificato nella sua lettera;*

*3) - Il CCNL che la ditta applica al proprio personale dipendente, con la documentazione che dimostri la quantificazione del costo applicato al proprio personale distinto per categoria ed inquadramento di riferimento, alla luce di quanto specificato nella sua lettera "il costo orario della manodopera preso in considerazione in fase di giustificazione dei prezzi è rimasto inalterato rispetto a quello di progetto"*

*4) - Elenco dei mezzi, dei macchinari e attrezzature in proprietà, completi di documentazione della proprietà e della conclusione dell'ammortamento "di proprietà da diverso tempo e non più soggetti ad ammortamento" alla luce di quanto specificato nella sua lettera*

*5) - Analisi puntuale delle seguenti voci:*

*- art. 11E.01.01.00 - "Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro....."*

*- art. 5 - "Noleggio per l'intera durata dei lavori di rifacimento del manto di copertura di rete di protezione anticaduta ....."*

*- art. 6 - "Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico. Nel prezzo è compreso ....."*

*- art. 7 - "Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico idoneo per handicap. Nel prezzo è compreso....."*

*- art. 9 - "Controllo dell'impianto elettrico esistente per verificare la corrispondenza con la normativa ... .."*

*- art. 10 - "Allacciamento alla fognatura pubblica dei servizi igienici mediante fornitura e posa di vasca biologica ecc...."*

*in quanto si rinviene che nella tabella prodotta, non è stata sviluppata l'analisi degli articoli sopra elencati, ed il prezzo risultante dalla tabella stessa risulta notevolmente superiore al prezzo offerto.*

### **Integrazioni inviate il 25/01/2018 dalla ditta**

L'impresa in data 25/01/2018 ns prot. 325, ha regolarmente fatto pervenire a mezzo servizio postale la seguente documentazione a chiarimento dei 5 punti sopra elencati:

**punto 1):** Quadro di organigramma aziendale con data 22/01/2018, spiegando che *"ha diminuito le risorse umane e nell'occorrenza di commesse si serve di imprese selezionate e altamente qualificate per le prestazioni di manodopera, con relativi distacchi come previsto per legge"*, allegando la *"Ricevuta della comunicazione obbligatoria Unificato UniLav"* inviata il 02/01/2018 con decorrenza dal 03/01/2018 a tempo indeterminato, integrato il 23/01/2016 con la sez. 6.2 (data inizio 03/01/2018 - data fine 31/03/2018) e la sez. 6.3 (datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato che corrisponde con la ditta *"Ciambriello Costruzioni srl"* Distaccatario) per numero due lavoratori (distaccati) in forza alla ditta Ciambriello Donato (Distaccante).

Ha elencato due cantieri attualmente in fase di realizzazione, commissionati uno dal comune di Rodello (CN) e uno dal comune di Genoni (OR).

**Punto 2):** L'impresa per i lavori simili effettuati ha allegato: **a)** per il comune di Montesarchio (Benevento) il Contratto di appalto del 20/07/2015 e la relazione sul conto finale e certificazione di regolare esecuzione in data 28/01/2016; **b)** per la "Comunione Grand Hotel Grisone" con sede in Bagnoli Irpino (Av) il contratto prot 1/2016 del 15/11/2016, con annotazioni scritte a mano nell'ultima pagina per l'ultimazione delle opere, ma senza le firme finali di accettazione di regolare esecuzione.

**Punto 3):** L'impresa specifica che *"applica al proprio personale il contratto PMI, in merito alla quantificazione del costo del personale per i lavori in oggetto dichiarati in fase di gara è stato calcolato sulla base del costo orario del vigente CCNL, ovvero: operaio qualificato 2 livello muratore costo orario €. 18,96 = costo giornaliero €. 151,71"* allegando una tabella "Calcolo costo orario" priva di alcun riferimento normativo.

**Punto 4):** la documentazione è composta da una dichiarazione dell'amministratore dell'impresa, che elenca le attrezzature tecniche, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui l'impresa dispone. Sono allegate le fatture di acquisto delle attrezzature riferite agli anni 2014, 2015, 2011.

Sono allegati i libretti "carta circolazione" di n. 4 mezzi circolanti su strada.

A chiarimento delle intestazioni delle fatture e delle carte di circolazione è stato allegato l'atto di conferimento dalla ditta individuale Ciambriello Costruzioni di Giovanni Ciambriello in Ciambriello Costruzioni srl.

**Punto 5):** l'impresa ha spiegato che per le sei voci prive di analisi prezzi, queste non sono state determinate perché non erano disponibili le analisi sul prezzario della Regione Veneto e per le quali il progettista aveva stabilito un prezzo a corpo sul progetto. *"Per tali prezzi non è stata prodotta dalla stazione appaltante alcuna analisi nel progetto, l'impresa dichiara che non è stata in grado di risalire per le singole voci ai dettagli per la manodopera, sui materiali, sui noli e sui trasporti, per cui in via precauzionale l'impresa in fase di giustificazione ha ribassato il prezzo posto a base di gara solo in virtù dell'utile d'impresa e delle spese generali dichiarate (6% utile impresa, 6% spese generali)"*.

L'impresa ha allegato una tabella per dimostrare i calcoli effettuati per arrivare ai prezzi delle sei voci prive di analisi prezzi che erano allegate alla documentazione del 09/01/2018. La tabella dimostra che l'impresa sul prezzo posto a base di gara ha applicato una diminuzione del 26,5% (per utile di impresa e spese generali), e sul risultato ha aggiunto il 12% che corrisponde al 6% di utile di impresa più il 6% per le spese generali.

---

#### **Contatto telefonico del 30/01/2018**

In data 30 gennaio 2018 (martedì) l'impresa Ciambriello rappresentata dall'ing. Biagio Papa, ha telefonato alla sottoscritta RUP, che ha segnalato verbalmente le anomalie riscontrate nelle integrazioni presentate e precisamente ha riferito:

- che l'analisi dei prezzi richiesta ha lo scopo di sviluppare e dimostrare come l'impresa ha raggiunto il prezzo offerto, e non quello di rideterminare il costo complessivo per dimostrare che con l'analisi l'impresa è riuscita a rideterminare un costo totale dell'opera ulteriormente inferiore.
- che l'analisi prezzi per ciascun articolo deve essere scomposto in prezzi elementari di cui manodopera, materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature, noleggi, trasporti, mezzi d'opera, impianti e attrezzature, altre forniture e prestazioni, spese generali e utile impresa.
- che per le n. 6 voci per le quali non era stata sviluppata l'analisi prezzi, a seguito delle integrazioni pervenute il 25/01/2018, l'impresa aveva dimostrato solo come aveva determinato i costi maggiori rispetto a quelli offerti, ma che non si era proceduto in maniera adeguata all'analisi del prezzo offerto, e che le voci in realtà avrebbero potuto essere sviluppate regolarmente dall'impresa in quanto riconducibili alla descrizione della lavorazione riportata nell'articolo della lista o al computo metrico del progetto e agli elaborati grafici, con l'indicazione del materiale necessario, delle quantità.
- che ha dimostrato un costo orario della manodopera minore a quello che ha tenuto in considerazione nell'analisi prezzi presentata, e gli è stato riferito che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto determina il costo orario a livello provinciale per il personale dipendente da imprese nel settore edile, ai sensi dell'art. 23 c. 16 del Dlgs 50/2016;

- è stato anche riferito che per tutti e quattro i mezzi di trasporto elencati, dalla carta di circolazione risultano mancare le regolari revisioni.

A conclusione della telefonata la ditta ha richiesto di poter presentare ulteriori chiarimenti, ed ha inviato in pari data una comunicazione a mezzo pec dell'intendimento, pervenuta al ns prot. 385 del 30/01/2018, impegnandosi a fornire l'ulteriore documentazione giustificativa a mezzo pec entro il 01/02/2018.

---

L'impresa in data 01/02/2018 inviava a mezzo pec l'ulteriore documentazione, protocollata dall'ufficio protocollo il 02/02/2018 con il n. 425 e risulta quanto segue:

- analisi prezzi delle n. 6 voci richieste con la precedente ns nota del 15/01/2017.
- preventivo datato 31/01/2018 riferito ai materiali considerati nell'analisi dei 6 prezzi sopra citati;
- per ulteriore chiarezza della tabella riepilogativa anali prezzi pervenuta in data 09/01/2018, una nuova analisi prezzi di tutte le singole voci, più sviluppata rispetto alla precedente, aggiungendo un'ulteriore preventivo sulle forniture (datato 04/12/2017). L'impresa ha specificato che i prezzi rimangono invariati ad esclusione dei 6 articoli oggetto di rimodulazione rispetto all'analisi presentata il 09/01/2018.
- in merito punto 3) delle precedenti integrazioni del 25/01/2017, in relazione al costo orario della manodopera, l'impresa ha chiarito che il costo orario della manodopera pari a €18,96 era stato calcolato su un monte ore annuale pari a 1840. In realtà il monte ore annuale da utilizzare è pari a 1543 come stabilito nella pubblicazione del decreto Ministeriale del lavoro ed ha considerato un costo medio annuale di €. 41.923,31 diviso 1543 risulta un costo medio orario di €. 27,17.
- Copia di due cedolini relativi a due operai del mese di gennaio 2018 emessi il 1/02/2018. (operai in distacco dalla impresa Ciambriello Donato come da modello UNILV sopra richiamato), e nessun cedolino dei mesi precedenti, o del mese di dicembre, considerato che nelle integrazioni del 25/01/2018 la ditta ha elencato due Comuni dove ha in corso dei lavori.

---

#### **Contatto telefonico del 05/02/2018**

In data 5 febbraio 2018 l'impresa Ciambriello ha chiamato chiedendo se la documentazione inviata era sufficiente; gli è stato riferito dalla sottoscritta che stava verificando e che i mezzi di trasporto dichiarati non risultano in regola con le revisioni. Successivamente l'impresa richiamava dicendo che avrebbe inviato la copia della carta di circolazione dei veicoli con l'attestazione delle regolari revisioni.

Infatti a mezzo pec la ditta ha inviato della nuova documentazione che è stata registrata con il prot. 434 del 05/02/2018. Nella nota pec di invio, l'impresa chiedeva di ritenere nulla una precedente carta di circolazione contenuta nelle integrazioni del 25/01/2018 e cioè quella relativa ad un autocarro, in quanto da ottobre 2017 non era più utilizzato dalla società.

La documentazione inviata riguarda l'attestazione della regolare revisione per due mezzi la cui carta di circolazione era stata inviata il 25/01/2018.

Inoltre ha allegato una carta di circolazione di un nuovo mezzo e precisamente di un'autovettura per trasporto di persone di proprietà della ditta Ciambriello, da cui risulta la regolare revisione

---

**PRIMA DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE FINALI si rileva che:**

- il Dlgs 50/2017 all'art. 97 c. 4, precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, nonché il metodo e le soluzioni adottate.
- il Dlgs 50/2017 all'art. 97 c. 6, precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza;
- E' indispensabile che le giustificazioni si fondino su circostanze oggettive, adeguatamente dimostrate e verificabili, in quanto giustificazioni prive di documenti verificabili non garantiscono l'A.C. delle lavorazioni corrette.
- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo sull'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, nè può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili.
- La verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economia, mirando invece, ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

La giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636).

## VALUTAZIONE FINALE

### Valutazione sull'ANALISI PREZZI

---

Nell'analisi prezzi, ai fini della giustificazione del prezzo offerto, l'impresa ha considerato gli stessi prezzi della Regione Veneto, riducendo i tempi di esecuzione alla luce di una mera dichiarazione inerente all'alta professionalità, senza presentare idonea documentazione o specifica relazione che illustri metodi esecutivi, condizioni favorevoli ed i vantaggi conseguenti o altri elementi oggettivi verificabili, che consentono di realizzare le lavorazioni in tempi più brevi.

### Valutazione sull'attrezzatura dichiarata

---

Con le giustificazioni presentate il 09/01/2018, l'impresa non ha presentato nessuna documentazione sull'attrezzatura in dotazione.

Con le integrazioni del 25/01/2018, per i quattro mezzi di trasporto elencati, dalla carta di circolazione risultavano non in regola con le revisioni.

Con le integrazioni del 05/02/2018, l'impresa chiedeva di ritenere nulla la documentazione relativa ad un autocarro in quanto già da ottobre 2017 non era più utilizzato dalla ditta.

Ripresentava la carta di circolazione di due dei quattro mezzi sopra citati, da cui risulta la regolare revisione.

Inoltre inviava un'ulteriore carta di circolazione relativa ad un automezzo per trasporto di persona che non aveva elencato con le integrazioni del 25/01/2018, risultando comunque in regola con la revisione.

Per un automezzo da utilizzare ai fini dell'esecuzione dell'opera la ditta dunque non ha fornito prova attestante la regolare revisione.

### Valutazioni sul costo orario dichiarato

---

Sul punto si evidenzia in primo luogo che, per la Provincia di Rovigo, il minimo salariale determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un operaio 2° livello è pari ad EURO 27,77.

Con le integrazioni del 25/01/2018 l'impresa ha specificato che applica per un operaio di 2° livello un costo orario pari a €. 18,96, calcolato su un monte ore annue pari a 1840 per un costo medio annuale pari ad EURO 34.892,68.

Con le integrazioni del 01/02/2018, l'impresa ha rettificato il costo orario dell'operaio qualificato (2 livello) fissandolo in €. 27,17 sulla base di un monte ore annue pari a 1543 (come da tabelle del Ministero del lavoro) ma ha anche aumentato il costo medio annuale, portandolo a €. 41.923,31.

In relazione al costo della manodopera dunque l'impresa:

- 1- ha reso due dichiarazioni tra loro discordanti, ingenerando quindi dubbi circa il costo orario applicato e l'effettiva osservanza dei minimi salariali determinati dal Ministero del Lavoro;
- 2- non ha mai comprovato la seconda delle predette dichiarazioni, e dunque non è possibile essere certi del rispetto, da parte dell'impresa, di un costo orario pari ad EURO 27,77.

L'art. 97, comma 4, specifica che la stazione appaltante deve escludere il concorrente nell'ipotesi in cui la ditta non sia riuscita a giustificare sufficientemente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la ditta non ha comprovato il basso livello dei costi con riferimento ai seguenti aspetti:

1. analisi prezzi: non è stata mai documentata in maniera effettiva l'elevata professionalità delle maestranze impiegate;
2. si prevede vengano utilizzati mezzi non revisionati ai fini della realizzazione dell'opera, con ciò compromettendosi la serietà dell'offerta presentata.
3. non si è mai provato in maniera specifica il rispetto delle tariffe salariali minime fissate dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;

Sembra che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post (in questa fase di verifica) anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione dell'offerta ossia alla data della sua presentazione.

Ritenuto che è stato consentito all'impresa di essere informata e posta nelle condizioni di fornire le proprie giustificazioni nell'ambito del contraddittorio assicurato nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (delibera – parere pre-contenzioso Anac 1092 del 26/10/2016)

A CONCLUSIONE della procedura di verifica della congruità dei prezzi offerti e delle giustificazioni in merito alla loro determinazione presentate dalla predetta impresa Ciambriello Costruzioni srl, si ritiene tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, L'OFFERTA INATTENDIBILE NELLA GLOBALITA' PER UNA CORRETTA ED ADEGUATA ESECUZIONE DELL'OPERA.

Fanno parte integrante del presente verbale, la documentazione sopra elencata presentata dalla ditta Ciambriello Costruzioni srl, precisando che tutti i documenti di cui sopra rimangono depositati presso l'Ufficio tecnico comunale nella pratica relativa.

Pertanto il sottoscritto RUP procede alla verifica della congruità dell'offerta per la seconda ditta classificata, la cui offerta risulta superiore alla soglia di anomalia.

Il RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c. 2 dlgs 50/2016, dispone la pubblicazione del presente verbale sul profilo della Stazione appaltante alla sezione Amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. di Venezia nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto.

Il Responsabile unico del procedimento  
Michelotto geom Camilla



*Michelotto*